

BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 4 settembre 2008

Attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visto il proprio Provvedimento del 21 gennaio 2002, recante disposizioni in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità, così come modificato dal proprio Provvedimento del 15 marzo 2006;

Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004, intitolato "Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante";

Considerate le modifiche del contesto normativo relativo alle attività finanziarie intervenute successivamente all'adozione del Provvedimento del 21 gennaio 2002, nonché la riforma organizzativa della rete territoriale della Banca d'Italia;

EMANA

il seguente Provvedimento:

Articolo 1

Soggetti obbligati a ritirare le banconote

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono alla Banca d'Italia:

le banche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);

le Poste Italiane S.p.A.;

la Cassa Depositi e Prestiti;

gli istituti di moneta elettronica, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), del Testo unico bancario;

le imprese di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), comprese le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

le società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), del Testo unico della finanza;

le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del Testo unico della finanza;

le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del Testo unico bancario, i confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, di cui all'articolo 155, comma 4-*bis* del medesimo Testo unico, i cambiavalute di cui all'articolo 155, comma 5, del Testo unico bancario e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 5, del Testo unico della finanza;

le imprese di assicurazione;

gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di cui al comma 1, lettera *g*), del medesimo decreto legislativo;

i soggetti svolgenti attività di recupero crediti per conto terzi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

i soggetti svolgenti attività di custodia e trasporto di denaro contante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

le succursali italiane di soggetti, aventi sede legale all'estero, che svolgono le stesse attività esercitate dai soggetti indicati nelle lettere precedenti;

le società di riscossione dei tributi;

gli uffici della Pubblica Amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.

Articolo 2

Modalità e tempi di invio delle banconote

1. I soggetti di cui all'articolo 1 trasmettono alla Banca d'Italia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente Provvedimento quale Allegato 1.

2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque ricevute.
3. Le banconote sono inviate ad una delle Filiali della Banca d'Italia indicate nell'Allegato 2 al presente Provvedimento.

Articolo 3

Misure organizzative

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 impartiscono istruzioni scritte agli addetti alle proprie unità operative e ne verificano l'effettiva applicazione, per il rispetto degli obblighi di cui al presente Provvedimento.
2. La Banca d'Italia, nel verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente Provvedimento, valuta, in particolare, la formazione del personale interessato, l'esistenza di responsabili chiaramente individuati, l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 21 gennaio 2002, così come modificato dal Provvedimento del 15 marzo 2006.
2. Il presente Provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il Governatore

Mario Draghi



VERBALE DI RITIRO BANCONOTE EURO - Art. 8 D.L. 350/01

Allegato 1

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE gg mm aaaa

37746

(1) PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO

(2) DATA DI VERBALIZZAZIONE

Grid for protocol and date

Denominazione

(3) ENTE VERBALIZZANTE

Grid for denomination and entity

Indirizzo

Nr. civico

Grid for address and civic number

Comune

Prov.

Grid for municipality and province

Nr. telefono

Nr. fax

Grid for phone and fax numbers

(4) Cod ABI (5) Cod CAB (6) Altro codice identificativo

Grid for identification codes

(7) DATA INDIVIDUAZIONE DELLA BANCONOTA SOSPETTA (gg/mm/aaaa)

(8) ENTE DI PROVENIENZA DELLA BANCONOTA (solo se diverso da quello verbalizzante)

Grid for suspicious note date and origin

Grid for denomination, address, municipality and province

(denominazione, indirizzo, comune e sigla provincia)

(B) DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

(9) Taglio (10) Serie (11) - 1° COMBINAZIONE ALFANUMERICA (12) PLATE NUMBER (13) N° PEZZI

Grid for note characteristics (1)

2° Combinazione (se diversa)

Grid for note characteristics (2)

2° Combinazione (se diversa)

Grid for note characteristics (3)

2° Combinazione (se diversa)

Grid for note characteristics (4)

(15) NUMERO EVENTUALI FOGLI ALL.

(14) TOTALE PEZZI

(16) MODALITA' DI RINVENIMENTO

Altre informazioni utili : In presenza dell'esibitore In assenza dell'esibitore

Grid for modalities and other info

Grid for modalities and other info

Grid for modalities and other info

(C) DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

Dati Doc. Identità

Sedicente

(17) Cognome

(18) Nome

Grid for exhibitor name

(19) Data di nascita

(20) Luogo di nascita

Grid for exhibitor birth data and place

(21) Indirizzo

CAP

Grid for exhibitor address and CAP

Località

Prov.

Nr. telefono

Grid for exhibitor locality, province and phone number

(22) IL VERBALIZZANTE

Signature box for verbalizer

(23) L'ESIBITORE

Signature box for exhibitor

Note:

Le suddette banconote sospette di falsità saranno esaminate dal Centro Nazionale Analisi delle banconote (CNA) istituito presso la Banca d'Italia di Roma.

Se dalla perizia tecnica le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia provvederà a comunicare l'esito dell'esame alla banca (o altro soggetto) verbalizzante che ha effettuato il ritiro e rimborserà all'esibitore, tramite la stessa banca/soggetto, gli importi delle banconote ritirate con vaglia cambiario "non trasferibile" intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.

Diversamente, se venisse accertata la falsità, la Banca d'Italia comunicherà alla banca/soggetto verbalizzante che ha effettuato il ritiro il riconoscimento formale della contraffazione effettuato dal citato CNA.

In questo caso, ovviamente, nessun rimborso è dovuto all'esibitore.

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:

- uno viene trasmesso, per il tramite della Filiale della Banca d'Italia alla quale è stata spedita o consegnata la banconota sospetta di falsità, al Centro Nazionale di Analisi (CNA) della Banca d'Italia unitamente alle banconote ritirate;
- uno viene consegnato all'esibitore (se presente);
- uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvederà, senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo all'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite idoneo mezzo telematico, ovvero via fax utilizzando il numero verde 800307314.

Il verbale, realizzato in formato PDF, si trova sul sito della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/bancomonete/contraffatte/normativa>) e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze (<http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Antifalsif/Verbaliri/index.htm>) e può essere gestito scaricando il pacchetto Acrobat Reader presente, in uso gratuito, ai suddetti indirizzi.

I moduli possono essere semplicemente stampati in bianco e compilati a mano, oppure possono essere compilati elettronicamente e quindi stampati; nel caso di compilazione a mano si raccomanda di scrivere all'interno degli spazi previsti.

Peraltro, per consentire la ricezione ottimale del verbale da parte dell'UCAMP, si consiglia di effettuare la stampa sempre dal modello PDF, in formato A4 e non in formato ridotto, e di non utilizzare fotocopie.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE

Osservazioni di carattere generale

Il verbale di cui trattasi è un modello a lettura ottica; pertanto, la compilazione dello stesso dovrà essere effettuata in modo chiaro e leggibile, tramite strumento informatico o scrittura a stampatello, avendo cura di apporre un carattere per casella. In luogo della compilazione dei campi dovrà essere assolutamente evitata l'apposizione di timbri e loghi.

A) Dati identificativi del verbalizzante:

- (1) indicare un identificativo alfanumerico univoco attribuito dall'ente verbalizzante;
- (2) giorno, mese e anno di compilazione del verbale di ritiro banconote;
- (3) apporre la denominazione dell'ente verbalizzante (ad es. Banca "X", Poste Italiane S.p.A., cambiavalute "Y", SICAV "Z", ecc.), unitamente all'indirizzo completo ed al recapito telefonico e fax;
- (4) (5) trascrivere, rispettivamente, i codici ABI e CAB dell'ente verbalizzante; gli enti/soggetti privi di tali codici lasceranno in bianco tali campi;
- (6) i soggetti verbalizzanti privi degli identificativi di cui ai punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice di iscrizione all'elenco e/o all'albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno, invece, il codice di sportello;
- (7) giorno, mese e anno di individuazione della banconota sospetta;
- (8) va indicato l'ente di provenienza della banconota, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).

B) Dati identificativi delle banconote ritirate:

- (9) indicare il valore della banconota ritirata, senza apporre il simbolo dell'euro €;
- (10) apporre la lettera corrispondente alla versione della banconota individuata come sospetta. Se si tratta di prima emissione di un taglio si indicherà la lettera "A". In caso di "nuove emissioni", le stesse saranno riportate con la corrispondente lettera "B", "C", "D", ecc.... N.B. attualmente la lettera di "serie" non è riportata sulla banconota;
- (11) la seconda combinazione alfanumerica (2°) va indicata soltanto nel caso in cui sulla banconota ritirata siano presenti due diverse combinazioni;
- (12) trascrivere il plate number;
- (13) sarà sempre pari a 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio, serie e plate number, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse);
- (14) calcolare il totale aritmetico della colonna (13) "numero pezzi";
- (15) indicare il numero dei moduli allegati nel caso non fossero sufficienti le righe previste nella sezione (B); tali moduli saranno identificati dal medesimo protocollo di riferimento (1) del verbale di cui sono parte integrante;

- (16) apporre una X sulla casella “In presenza dell’esibitore” qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, contrassegnare la casella “In assenza dell’esibitore”; nelle “Altre informazioni utili” inserire le modalità di rinvenimento ed eventuali particolarità legate all’esibizione della banconota e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di banconota proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, se trattasi di consegna spontanea da parte dell’esibitore, ecc...).

C) Dati identificativi dell’esibitore:

- (17) (18) (19) (20) tali dati dovranno essere rilevati da un documento d’identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X sul riquadro corrispondente; in caso di accertata autenticità della banconota da parte del CNA della Banca d’Italia, gli stessi saranno utilizzati per la procedura di rimborso del valore della banconota ritirata. Per i cittadini stranieri, va indicato anche lo stato estero di nascita e/o di recapito;
- (21) il recapito (anche telefonico) può anche essere diverso dalla residenza anagrafica;
- (22) timbro e/o indicazione dell’ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante;
- (23) firma per esteso dell’esibitore della banconota; per esibitori devono intendersi le persone fisiche che presentano materialmente le banconote.

**FILIALI DELLA BANCA D'ITALIA PRESSO LE QUALI POSSONO ESSERE SPEDITE O
CONSEGNATE LE BANCONOTE EURO SOSPETTE DI FALSITA'**

TORINO
NOVARA
AOSTA
MILANO
BERGAMO
BRESCIA
COMO
SONDRIO
VARESE
GENOVA
LA SPEZIA
TRENTO
BOLZANO
VENEZIA
PADOVA
TREVISO
VERONA
TRIESTE
BOLOGNA
FORLI'
PIACENZA
REGGIO EMILIA
FIRENZE
AREZZO
GROSSETO
LIVORNO
SIENA
PERUGIA
ANCONA

ASCOLI PICENO
PESARO
ROMA SEDE
ROMA SUCCURSALE
ROMA TUSCOLANO
LATINA
VITERBO
L'AQUILA
PESCARA
CAMPOBASSO
NAPOLI
AVELLINO
CASERTA
SALERNO
BARI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
POTENZA
CATANZARO
REGGIO CALABRIA
PALERMO
AGRIGENTO
CATANIA
MESSINA
RAGUSA
TRAPANI
CAGLIARI
SASSARI